

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 17/12/2024

### FATTO

Con ricorso del 04/10/2024, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente, alla 45<sup>ma</sup> rata sulle 72 originariamente previste, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 20.11.2019. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF richiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni finanziarie ed oneri accessori che quantifica in complessivi euro 525,36.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di aver integralmente rimborsato quanto dovuto dalla normativa vigente, deduce l'inapplicabilità della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6 bis del D.P.R. n. 180/50 da intendersi *lex specialis*, e ritiene comunque non rimborsabili gli oneri connessi ai costi di intermediazione in quanto inerenti a prestazioni fornite a favore di terzi.

### DIRITTO

- La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.  
Preliminarmente, giova affermare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 *sexies* del

T.U.B. Risulta, infatti, che l'art. 6 *bis* del DPR 180/50, nello stabilire che «*All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» operi un'estensione della portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (Collegio di Napoli 7202/2023).*

Conseguentemente, risultano pienamente applicabili i principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) che ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE – trasposta nell'ordinamento italiano dal D.lgs 141/2010 – nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Come noto, poi, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni *bis*), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza *Lexitor*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni *bis*) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

Conseguentemente, con riferimenti ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 a tenore della quale «*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, per il rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, in aderenza al consolidato orientamento dei Collegi ABF stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si ritiene di applicare, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta l'intervenuto integrale rimborso da parte dell'intermediario delle commissioni di gestione ed il parziale rimborso dei costi di incasso rate, rispetto ai quali residua una differenza di € 6,75.

2. Con riferimento, invece, alle commissioni di attivazione e alle provvigioni corrisposte all'intermediario, aventi natura di costo *up-front*, giova evidenziare che la conclusione del contratto è intervenuta per il tramite di un agente in attività finanziaria la cui attività è riconducibile ad un rapporto di mandato tra l'agente e l'intermediario in forza del quale il

primo svolge in nome e per conto del secondo il collocamento di prodotti creditizi. Dalla documentazione, infatti, risulta che il mandato conferito dal cliente all'agente, il quale peraltro operava in regime di mono committenza, aveva ad oggetto l'individuazione del prodotto da collocare "tra i prodotti proposti dal finanziatore":

Conseguentemente, la commissione prevista in contratto non è riconducibile ad una prestazione eseguita da un terzo in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma, più correttamente, è da qualificare come un costo del credito sostenuto dall'intermediario in ragione della propria organizzazione della rete di vendita e da questi traslata in capo al soggetto finanziato.

Pertanto, il ricorrente ha diritto alla restituzione complessivamente dell'importo di € 161,56. Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione del complessivo importo complessivo di euro 162,00, arrotondato per eccesso, oltre interessi legali.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 162,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO